



# COMUNE DI LUINO

(Provincia di Varese)

## SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Prot. n. 20048

Luino, 22 novembre 2010

### ORDINANZA N. 13/2010

#### tutela del decoro urbano nell'ambito del territorio comunale

#### IL SINDACO

**Constatato** che in molte aree frequentate dai cittadini e dai turisti si verificano comportamenti che generano condizioni di disagio e precarietà igienica, come bivacco, consumo di pasti e conseguente abbandono di avanzi e contenitori sporchi, fino ad impedire una civile fruizione delle zone interessate;

**Considerato** che si rende necessario intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti che, di per sé, non configurano ipotesi di reato ma che comunque sono tali da compromettere la vivibilità della comunità;

**Considerato** inoltre, che i beni comunali, beni di tutti, sono spesso bersaglio di danneggiamenti e di atti di gratuito vandalismo e che diviene obbligatorio dissuadere chiunque da comportamenti degenerativi che ne sviliscono l'utilità e l'immagine;

**Ravvisata** la necessità che i cittadini residenti ed i turisti che soggiornano nel Comune di Luino debbano contribuire, insieme, al mantenimento del decoro della Città;

**Ritenuto** pertanto di adottare qualunque iniziativa finalizzata all'eliminazione di ogni forma di degrado ambientale ed igienico sanitario che possa compromettere le bellezze paesaggistiche e culturali del territorio;

**Ritenuto** infine di addebitare alle persone che provocano danni al patrimonio comunale le spese di ripristino dello stesso, non escludendo le possibili azioni penali nei loro confronti;

**Visto** il Regolamento di Polizia Urbana;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

**Vista** la Legge n. 689 del 24.11.1981 (ex art.16) e successive modifiche ed integrazioni al sistema penale;

**Visto** l'art. 7/bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 in materia di sanzioni amministrative;

**Ai sensi** e per gli effetti dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

## **ORDINA**

### **SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE E' VIETATO:**

1. Disporre giacigli, o comunque coricarsi per terra nelle piazze e strade, nei luoghi aperti al pubblico passaggio, nei parchi cittadini, e nello spazio pubblico antistante pubbliche sedi oppure esercizi pubblici o commerciali o di pubblico spettacolo/intrattenimento;
2. Consumare pasti nelle aree verdi, individuate con apposita segnaletica, fatte salve le aree appositamente attrezzate;
3. Occupare i monumenti e le fontane come luogo di sosta o fare qualunque altra attività incompatibile con la loro conservazione;
4. Circolare o sostare con veicoli all'interno di aiuole e parchi, affiggere manifesti o volantini agli alberi, ai cartelli stradali o ad altre strutture pubbliche, scrivere sui muri o imbrattarli, o comunque recare danno alla vegetazione e ai beni pubblici o esposti alla pubblica vista;
5. Gettare gomme masticate e lasciare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
6. Effettuare pubblicità apponendo volantini sui vetri dei veicoli;
7. Immergersi nelle vasche di tutte le fontane pubbliche e lavare persone, animali e cose nelle stesse;
8. Bivaccare su tutte le strade, vie, viali e piazze cittadine, nei luoghi adibiti a verde pubblico e in tutti gli altri luoghi pubblici;
9. Salire o arrampicarsi su pali, alberi, monumenti, segnaletica o altre proprietà pubbliche;

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente Ordinanza e, se possibile, sono tenuti a rimuovere con immediatezza la causa dell'illecito ed a rimettere in pristino i luoghi. L'omissione di tali adempimenti costituisce nuova violazione alla presente ordinanza.

Gli uffici comunali sono tenuti ad intraprendere le azioni necessarie per ottenere il risarcimento del danno e delle spese sostenute per rimettere in pristino i luoghi direttamente o tramite società da loro individuate, se ritenuto necessario e a proporre querela nei confronti dei soggetti che abbiano provocato danneggiamenti al patrimonio comunale.

**Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.**

**In caso di reiterazione per inosservanza ai dispositivi della presente ordinanza, la sanzione corrispondente, è raddoppiata.**

Il Comando di Polizia Locale e gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'attuazione della presente ordinanza, anche individuando e generalizzando, ai fini delle successive azioni, anche penali, le persone che con i loro comportamenti abbiano provocato danni al patrimonio comunale.

Avverso la presente ordinanza è proponibile ricorso al Tar Lombardia entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla stessa data.

La presente Ordinanza, pubblicata all'albo Pretorio e resa nota al pubblico con la pubblicazione sul sito comunale e attraverso i mezzi di informazione, entra in vigore il 1° dicembre 2010.

**f.to IL SINDACO  
(Avv. Andrea Pellicini)**